

ALLEGATO A



COMUNE di MONTEPARANO
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Delibera di CC n.16 del 10 Luglio 2008

INDICE ANALITICO

CAPO I - II SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO -

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO -

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE -

ART. 4 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO -

ART. 5 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI E TIPOLOGIE DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO -

ART. 6 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE -

ART. 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA -

ART. 8 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO -

ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI -

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE -

ART. 11 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE -

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI -

ART. 13 - CONTENUTI DEL BANDO -

ART. 14 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE -

ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE -

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE -

ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE -

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE -

ART. 19 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -

ART. 20 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA -

ART. 21 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO -

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI -

ART. 23 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA -

ART. 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO -

ART. 25 - TRASPORTO HANDICAPPATI -

ART. 26 - TARIFFE -

ART. 27 - CONTACHILOMETRI -

ART. 28 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE -

ART. 29 - RESPONSABILITÀ -

ART. 30 - RECLAMI -

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 31 - ADDETTI ALLA VIGILANZA -

ART. 32 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO -

ART. 33 - SANZIONI -

ART. 34 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE -

ART. 35 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE -

ART. 36 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -

ART. 37 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE -

**ART. 38 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RIUNUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE -**

ART. 39 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI -

Capo I - Il servizio di noleggio con autovettura

Art. 1 - Definizione del servizio -

1. Il **servizio con conducente svolto mediante autovettura** mira a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplica, su apposita richiesta, mediante il noleggio del veicolo con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi,

Art. 2 - Disciplina del servizio -

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione -

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio devono essere:
iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all' art. 6 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14;
essere in possesso del **certificato di abilitazione professionale** di cui al comma 8 dell' art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
disporre di una **rimessa idonea allo svolgimento dell'attività** e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
avere la **proprietà** o comunque la **disponibilità** (leasing) del **veicolo**.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio -

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in capo ad un medesimo soggetto non può essere superiore a n° 2 (due).
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni e tipologie di veicoli da adibire al servizio -

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il **numero** ed il **tipo** dei veicoli da adibire al servizio.
2. La determinazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare è effettuata sulla base delle necessità del territorio e previa acquisizione di parere, non vincolante, da parte della Commissione di cui al successivo art. 9 nonché delle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale e delle associazioni degli utenti, ove presenti.
3. I veicoli da adibire al servizio di n.c.c. disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "**autovettura**", così come definito dall'art. 47, c. 2 lettera b), 2° alinea e dall'art. 54, c. 1 lettera a), del D.lgs 30.4.1992, n. 285.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture -

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio". Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc" e il numero di autorizzazione.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea -

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8 - Operatività del servizio -

1. Il servizio di noleggio con conducente opera **senza limiti territoriali** e la **prestazione del servizio non è obbligatoria**. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della comunità europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del comune a condizioni di reciprocità.

Art. 9 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni -

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Responsabile del servizio attività economiche e produttive o chi lo sostituisce legalmente, in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale. La nomina di altro membro della Polizia Municipale è necessaria ove il Responsabile dell'Ufficio di PM ricopra altresì l'incarico di Responsabile del Servizio attività economiche e produttive;
 - c) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
 - d) da un rappresentante designato dalle locali associazioni degli utenti, ove presenti.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la

Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. due dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 13;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 14 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- e) esprime parere preventivo nei provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative;

5. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione;

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, ovvero in caso di impossibilità a funzionare, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Capo II - La professione di noleggiatore

Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore -

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;
- d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Monteparano, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
- f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 11 - Accesso alla professione di noleggiatore -

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla camera di commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Capo III - L'autorizzazione all'esercizio

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni -

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando di concorso, da affiggere all'Albo Pretorio e pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è approvato, a cura della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni .

Art. 13 - Contenuti del bando -

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 9;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione -

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è riservato il punteggio a fianco indicato:.
 - a) residenza nel Comune di Monteparano : **punti 1**
 - b) laurea : **punti 4;**
 - c) diploma di maturità : **punti 3;**
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa che gestisce noleggio con conducente e/o come sostituto alla guida del titolare della licenza **punti 2 a semestre** fino ad un **massimo di otto semestri**.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, L'autorizzazione viene assegnata al **più anziano d'età**. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla **data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso**.

Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione -

1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 9, e demanda al Responsabile del Servizio l'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con autorizzazione.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9.

Art. 16 - Validità dell'autorizzazione -

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione -

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida per raggiunti limiti di età.
 2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
 3. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
- Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Capo IV - L'esercizio del servizio

Art. 18 - Caratteristiche delle autovetture -

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.

Art. 19 – Inizio e sospensione del servizio -

- 1- Il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 20 - Acquisizione della corsa -

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale e presso i luoghi autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed individuati con apposita delibera di Giunta.

Art. 21 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio -

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22 - Comportamento degli utenti -

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23 - Collaborazione alla guida -

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 11.

Art. 24 - Interruzione del trasporto -

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25 - Trasporto handicappati -

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26 - Tariffe -

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 27 - Contachilometri -

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 28 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente -

1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 29 - Responsabilità -

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 30 - Reclami -

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Capo V - Vigilanza sul servizio

Art. 31 - Addetti alla vigilanza -

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 - Idoneità dei mezzi al servizio -

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 33 - Sanzioni -

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed Integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 8;
- e) violazione dell'articolo 11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- f) violazione dell'articolo 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19, comma 2;
- h) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 20, comma 1;
- i) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), g), h) ed i);
- j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) ad o);
- k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);
- l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'
- m) art. 27, comma 2;

- n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
4. Qualora l'illecito sia compiuto da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 34 - Rinuncia all'autorizzazione -

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 35 - Sospensione dell'autorizzazione -

1. L'autorizzazione è sospesa dalla giunta comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 23;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 25;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione -

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 10 e 11;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 35;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) g) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione -

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 - Irrogazione delle sanzioni -

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.